

La **tracciabilità alimentare** è diventata obbligatoria in tutta l'Unione Europea dal 1° gennaio 2005, in applicazione degli articoli 17,18 e 19 del Regolamento Europeo 178/2002, **norma** capostipite del Pacchetto Igiene in materia di sicurezza **alimentare**.

Cosa dice la normativa sulla tracciabilità degli alimenti

La tracciabilità alimentare è diventata obbligatoria in tutta l'Unione Europea dal 1° gennaio 2005, in applicazione degli articoli 17,18 e 19 del Regolamento Europeo 178/2002, norma capostipite del Pacchetto Igiene in materia di sicurezza alimentare. Tale regolamento impone che tutte le aziende alimentari e mangimistiche che operano sul territorio europeo dispongano di un sistema di rintracciabilità di alimenti e mangimi.

Nello specifico, viene sancito l'obbligo di tracciare il percorso di alimenti, mangimi, animali destinati alla produzione alimentare o di qualunque altra sostanza destinata a far parte di un alimento o di un mangime in tutte le fasi della catena alimentare, dalla produzione fino alla lavorazione e alla distribuzione. In altre parole, la rintracciabilità è la possibilità di risalire alla storia di un prodotto alimentare, che si tratti di un mangime, di un additivo, di un ingrediente o di una materia prima, ricostruendo qualsiasi evento si sia verificato lungo tutti i diversi passaggi della filiera attraverso un'identificazione documentale universale e oggettiva.

I soggetti obbligati sono tutti gli operatori coinvolti nella filiera produttiva, cioè coloro che producono, trasformano, vendono, trasportano, ecc.

Differenza tra tracciabilità e rintracciabilità

Contrariamente a quanto si crede, i termini "tracciabilità" e "rintracciabilità" non sono sinonimi, ma identificano due processi del tutto speculari. La tracciabilità descrive il percorso e gli eventuali controlli di un alimento da monte a valle della filiera, cioè dalle materie prime fino al prodotto finito, attraverso lotti e codici prodotto assegnati durante ogni fase del processo e opportune informazioni. La rintracciabilità è l'esatto opposto, cioè la ricostruzione a ritroso del processo produttivo attraverso la documentazione precedentemente raccolta.

In sostanza, la tracciabilità deve documentare ogni flusso in ingresso e in uscita tra le aziende della filiera in modo che ogni operatore del settore alimentare sia in grado di individuare il soggetto che gli ha fornito la materia prima, che potrebbe essere un'impresa agricola, un'industria di trasformazione, un commerciante o un importatore, e il cliente diretto al quale ha venduto i suoi prodotti. A titolo esemplificativo, tracciare il grano significa documentare il soggetto che l'ha raccolto e dove, chi e come l'ha trasportato all'azienda che lo ha trasformato in farina, il nome dell'azienda che si è occupata della trasformazione, nonché la data e l'ora, chi e come ha trasferito la farina al pastificio, e così via, fino ad arrivare al soggetto che lo ha venduto al dettaglio.

Sanzioni per il mancato rispetto della tracciabilità alimentare

Il Dlgs 190/06 prevede le seguenti sanzioni pecuniarie amministrative:

- da 750 euro a 4.500 euro per gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che violano gli obblighi previsti dall'art. 18 del regolamento 178/2008 in materia di rintracciabilità, ossia che non predispongono le procedure di tracciabilità, omettendo l'identificazione dei fornitori e dei clienti;
- da 3.000 euro a 18.000 euro per il mancato rispetto degli obblighi derivanti dagli artt. 19-20 del regolamento. Nello specifico, si applica nei confronti degli operatori che, pur essendo a conoscenza della mancanza di conformità ai requisiti di sicurezza di prodotti alimentari da essi importati, trasformati, lavorati o distribuiti, non avviano le procedure di ritiro;

- da 500 euro a 3000 euro per gli operatori che, pur avendo attivato le procedure di ritiro del prodotto alimentare a rischio, abbiano omesso, in buona fede o volontariamente, di informare l'autorità competente;
- da 2.000 euro a 12.000 euro per coloro che, a seguito del riscontro del rischio legato ad un alimento, non forniscono all'autorità competente le informazioni richieste (rilascio di documenti o dichiarazioni) o negano la collaborazione con la stessa, impedendo, di fatto, di eliminare o limitare i pericoli legati al prodotto non conforme;
- da 2.000 euro a 12.000 euro per gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che, nel momento in cui si avvia una procedura di recall di un prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza, non diano giustificazioni al consumatore o all'utilizzatore;
- da 500 euro a 3.000 euro per il mancato avvio della procedura di ritiro dal mercato di prodotti a rischio, nell'ambito della propria attività, da parte degli operatori che svolgono attività di vendita al dettaglio o distribuzione di alimenti o mangimi e che non incidono sul confezionamento, l'**etichettatura**, la sicurezza o l'integrità dei prodotti alimentari;
- da 500 euro a 3.000 euro per gli operatori del settore dei mangimi che, dopo aver ritirato dal mercato una partita o un lotto di mangime a rischio, non provvedono a distruggerlo.